

Regolamento per la disciplina della concessione da parte del Comune di Collecchio di forme di sostegno economiche ad enti, associazioni e soggetti privati

Art. 1 Oggetto, finalità e definizioni principali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della p.a. di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost. e determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241;
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.

Art. 2 Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune;
 - b) per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione;
 - c) per "altri benefici di natura economica", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione;
 - d) per "vantaggi economici", le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri

individuati nel presente regolamento, di cui fruiscano i soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;

e) "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni, le amministrazioni pubbliche, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento.

Art.4 Tipologia di contributi

1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi e dei benefici e vantaggi di natura economica:
 - a. Contributi sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, ritenute meritorie dall'Ente e coerente con i fini istituzionali del medesimo;
 - b. Contributi non sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito - nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali, sportive e turistiche ad alta valenza sociale per la comunità locale, non presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità di bilancio residue;
 - c. Benefici con rilievo economico, quali la messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari e disciplinate dai rispettivi regolamenti;
 - d. Vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe, utilizzo spazi o servizi per i quali sussistano specifiche regolamentazioni e deliberati dalla Giunta comunale.

Art. 5 Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei - soggetti beneficiari

1. L'amministrazione sostiene prioritariamente la realizzazione dei programmi di attività che risultino coerenti con le proprie linee di intervento in materia di:
 - a. Attività di volontariato e volontariato sociale;
 - b. Promozione delle attività culturali, anche con riferimento alle tradizioni di contesto;
 - c. Promozione dell'attività sportiva;
 - d. Tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - e. Tutela e cura dei beni del patrimonio artistico e culturale;
 - f. Promozione dello sviluppo, economico;

- g. Promozione dello sviluppo turistico.
2. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico;
 3. La concessione dei benefici finanziari e dei vantaggi economici previsti nel seguente regolamento può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:
 - a. Associazioni regolarmente costituite;
 - b. Enti pubblici;
 - c. Enti privati, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza fini di lucro, che esercitano la loro attività a favore del territorio del Comune di Collecchio;
 - d. Soggetti privati residenti nel Comune;
 4. L'amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 10% delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

Art. 6 Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

1. L'amministrazione comunale, tenuto conto anche degli indirizzi programmatici del Consiglio comunale, stabilisce in sede di PEG le risorse per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici, prevedendo indirizzi e modalità operative;
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici e contributi dall'amministrazione per attività svolte e riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative, relativamente alla tipologia di attività di cui al precedente articolo 5, presentano alla stessa, specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 7 Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri: a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 5, grado di coerenza-affinità dell'iniziativa -dell'intervento- del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario; c) numero di persone interessate dall'attività; d) durata dell'attività.
2. Al fine di definire una valutazione ottimale, la p.a. può attribuire ai criteri dei punteggi.
3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 8 Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

1. L'amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati: a) il soggetto destinatario; b) l'ammontare del sostegno economico; c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
2. Il provvedimento di cui al c. 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.
3. In ogni caso l'Amministrazione non può concedere contributi per importi superiori al 70% del budget relativo allo specifico progetto, programma di attività o iniziativa presentata dall'organismo richiedente.

Art. 9 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

1. L'amministrazione verifica: a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza; b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 10 Criteri generali per la concessione dei contributi

1. Il presente articolo disciplina le modalità di concessione dei contributi con riferimento al precedente articolo 4 comma 1 lettere a) e b):

comma 1 lettera a)

- a. L'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contribuisce alle attività associative per lo svolgimento dell'attività ordinaria annuale, in relazione ai vantaggi che derivano alla comunità locale e in relazione alla coerenza del programma associato con le finalità istituzionali dell'Ente.
- b. Le domande di contributo devono essere corredate da una relazione sulle attività specifiche che l'associazione intende svolgere nell'anno per il quale richiede il contributo, oltre al bilancio di previsione dell'intera attività.
- c. La domanda di contributo dovrà pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno,
- d. L'erogazione dei contributi avviene a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo viene concesso. In determinati casi, adeguatamente motivati, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 70% del contributo concesso.
- e. La definizione puntuale dei criteri specifici per la concessione dei contributi e dei termini per la presentazione delle domande è demandata ad apposita delibera di Giunta

Comunale, previo passaggio informativo in Commissione Bilancio, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Comma 1 lettera b)

- a. L'Amministrazione comunale prevede l'erogazione di contributi in occasione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti considerati rilevanti per la comunità locale.
- b. Le domande di contributo dovranno essere corredate dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla data e luogo dell'iniziativa, e dovrà essere allegato un preventivo delle spese e delle entrate relative alla manifestazione e/o iniziativa e dovranno pervenire entro il 31 marzo dell'anno in cui si realizzerà la manifestazione e/o iniziativa.
- c. L'erogazione dei contributi avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo alla manifestazione e/o iniziativa. L'ente potrà richiedere, secondo la normativa vigente, le copie dei giustificative delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione e/o iniziativa.
- d. La definizione puntuale dei criteri specifici per la concessione dei contributi e dei termini per la presentazione delle domande è demandata ad apposita delibera di Giunta comunale alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Comma 1 lettera c)

Per quanto riguarda il riconoscimento di benefici con rilievo economico, quali la messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, si rimanda ai regolamenti vigenti in materia di utilizzo di spazi ed immobili di proprietà comunale, secondo le modalità disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Comma 1 lettera d)

Per quanto riguarda il riconoscimento di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe, utilizzo spazi o servizi per i quali sussistano specifiche regolamentazione, questi saranno di volta in volta oggetto di verifica e deliberati dalla Giunta comunale, tenendo conto anche dei rispettivi regolamenti attualmente vigenti.

Art. 11 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Gli enti pubblici o privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per lo svolgimento della loro attività sia ordinarie che straordinarie sono tenute a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il contributo e concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento;
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
6. Gli enti pubblici o privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per lo svolgimento della loro attività sia ordinarie che straordinarie, devono acquisire tutte le autorizzazioni e i permessi di legge necessari per la realizzazione delle attività ed iniziative, sollevando il comune da qualsiasi tipo di responsabilità per le attività ed iniziative ammesse a contributo o per le quali è riconosciuto un vantaggio e/o beneficio economico.
7. Il Comune non assume nessuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche qualora negli organi amministrativi dei soggetti beneficiari facciano parte rappresentanti nominati dal Comune.
8. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitato e fra qualsiasi altro destinatario di interventi dal medesimo disposti, soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
9. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Art. 12 Altre disposizioni

1. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - a. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali, demandato alla normativa di settore;
 - b. Le convenzioni stipulate con gli Enti del Terzo Settore, demandando alla normativa specifica.